I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1673/89 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1989

recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 33 e 192,

vista la proposta della Commissione,

considerando che lo smantellamento tariffario progressivo condotto dalla Spagna ha notevolmente facilitato l'accesso al mercato spagnolo che in precedenza era fortemente protetto ; che, per contro, le riduzioni progressive dei dazi doganali applicati dalla Comunità a dieci all'importazione di prodotti industriali spagnoli hanno un impatto economico relativamente modesto, dato il livello non molto elevato dei dazi doganali di base ;

considerando che per ragioni di parallelismo e di non discriminazione è opportuno applicare misure identiche ai prodotti portoghesi per i quali non si è ancora proceduto alla soppressione dei dazi doganali ;

considerando che è opportuno ridurre il disavanzo delle bilance commerciali dei nuovi Stati membri ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3482/88 [1] il Consiglio ha già definito un regime specifico di sospensione parziale dei dazi doganali per le preparazioni e conserve di sardine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ai prodotti seguenti, importati dalla Spagna e dal Portogallo, è totalmente sospesa :

— i prodotti dell'allegato II del trattato, oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 [3], ad esclusione delle merci elencate nell'allegato del presente regolamento ;

— i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

---

[1] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1.

[2] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

[3] GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, esclusi dal presente regolamento

Codice NC	Designazione delle merci	Codice TARIC (a)
1	2	3
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :	
	– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi :	
0302 31	– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) :	
0302 31 90	– – – altri	
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :	
0302 61	– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) :	
0302 61 10	– – – Sardine della specie Sardina pilchardus	
0303	Pesci congelati, esclusi filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :	
	– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi :	
0303 41	– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) :	
0303 41 90	– – – altri	
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :	
0303 71	– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) :	
0303 71 10	– – – Sardine della specie Sardina pilchardus	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati :	
	– freschi o refrigerati :	
	– – Filetti :	
	– – – altri :	
ex 0304 10 39	– – – – altri :	
	– di tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)	0304 10 39*10
	– Filetti congelati :	
ex 0304 20 45	– – di tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus :	
	– di tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)	0304 20 45*10
1604	Preparazioni e conserve di pesci ; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce :	
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati :	
1604 13	– – Sardine, alacce e spratti :	
1604 13 10	– – – Sardine	
1604 14	– – Tonni, palamite e sarde (Sarda spp.) :	
ex 1604 14 10	– – – Tonni e palamite :	
	– Tonni	1604 14 10*10
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci :	
ex 1604 20 50	– – di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor :	
	– di sardine	1604 20 50*11 1604 20 50*19
ex 1604 20 70	– – di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus :	
	– di tonni	1604 20 70*10

(a) Applicabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento.